

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

STATUTO

MODIFICHE DELIBERATE DALLA
XXXVIII ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
MONTESILVANO - 7 NOVEMBRE 2004

INDICE

- [Art. 1](#) [Costituzione](#)
- [Art. 2](#) [Scopi](#)
- [Art. 3](#) [Durata e sede](#)
- [Art. 4](#) [Mezzi finanziari](#)
- [Art. 5](#) [Patrimonio](#)
- [Art. 6](#) [Bilancio federale e esercizio finanziario](#)
- [Art. 7](#) [Associati](#)
- [Art. 8](#) [Affiliazione e Tesseramento](#)
- [Art. 9](#) [Società e associazioni sportive](#)
- [Art. 10](#) [Atleti](#)
- [Art. 10 bis](#) [Vincolo degli atleti tesserati](#)
- [Art. 10 ter](#) [Durata del vincolo e modalità di scioglimento](#)
- [Art. 11](#) [Dirigenti Federali e componenti delle commissioni federali](#)
- [Art. 12](#) [Soci e dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate](#)
- [Art. 13](#) [Ufficiali di gara](#)
- [Art. 14](#) [Tecnici sportivi](#)
- [Art. 15](#) [Medici e collaboratori parasanitari](#)
- [Art. 16](#) [Procuratori sportivi](#)
- [Art. 17](#) [Diritti e doveri degli associati e dei tesserati](#)
- [Art. 18](#) [Cessazione di appartenenza alla FIPAV](#)
- [Art. 19](#) [Sanzioni](#)
- [Art. 20](#) [Vincolo di giustizia](#)
- [Art. 21](#) [Organi federali](#)

<u>Art. 22</u>	<u>Cariche elettive: candidature e durata</u>
<u>Art. 23</u>	<u>Eleggibilità</u>
<u>Art. 24</u>	<u>Incompatibilità</u>
<u>Art. 25</u>	<u>Assemblea Nazionale: composizione e convocazione</u>
<u>Art. 26</u>	<u>Assemblea Nazionale: attribuzioni</u>
<u>Art. 27</u>	<u>Assemblea Nazionale: partecipazione</u>
<u>Art. 28</u>	<u>Assemblea Nazionale: costituzione</u>
<u>Art. 29</u>	<u>Assemblea Nazionale: diritto di voto</u>
<u>Art. 30</u>	<u>Assemblea Nazionale: deliberazioni</u>
<u>Art. 31</u>	<u>Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: composizione e convocazione</u>
<u>Art. 32</u>	<u>Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: attribuzioni</u>
<u>Art. 33</u>	<u>Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: partecipazione</u>
<u>Art. 34</u>	<u>Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: costituzione</u>
<u>Art. 35</u>	<u>Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: diritto di voto</u>
<u>Art. 36</u>	<u>Consiglio Federale: composizione e convocazioni</u>
<u>Art. 37</u>	<u>Consiglio Federale: integrazioni</u>
<u>Art. 38</u>	<u>Consiglio Federale: compiti</u>
<u>Art. 39</u>	<u>Giunta Esecutiva</u>
<u>Art. 40</u>	<u>Giunta Esecutiva: integrazioni</u>
<u>Art. 41</u>	<u>Consiglio Federale: decadenza</u>
<u>Art. 42</u>	<u>Presidente Federale</u>
<u>Art. 43</u>	<u>Vice Presidenti federali</u>
<u>Art. 44</u>	<u>Collegio dei Revisori dei Conti: Composizione</u>
<u>Art. 45</u>	<u>Collegio dei Revisori dei Conti: Compiti e convocazione</u>
<u>Art. 46</u>	<u>Collegio dei Revisori dei Conti: integrazioni</u>
<u>Art. 47</u>	<u>Consulta Nazionale: composizione e convocazioni</u>
<u>Art. 48</u>	<u>Consulta Nazionale: compiti</u>
<u>Art. 49</u>	<u>Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati Territoriali</u>
<u>Art. 50</u>	<u>Comitati territoriali</u>
<u>Art. 51</u>	<u>Comitati territoriali: composizione e convocazioni</u>
<u>Art. 52</u>	<u>Comitati territoriali: attribuzioni</u>
<u>Art. 53</u>	<u>Consulta regionale</u>
<u>Art. 54</u>	<u>Assemblee Territoriali</u>
<u>Art. 55</u>	<u>Assemblee Territoriali: attribuzioni</u>
<u>Art. 56</u>	<u>Presidente del Comitato territoriale</u>
<u>Art. 57</u>	<u>Revisore dei Conti territoriale</u>
<u>Art. 58</u>	<u>Organi giurisdizionali</u>

- [Art. 59](#) [Organi giurisdizionali: principi di funzionamento](#)
- [Art. 60](#) [Organi giurisdizionali: competenze](#)
- [Art. 61](#) [Procura Federale](#)
- [Art. 62](#) [Organi giurisdizionali distaccati](#)
- [Art. 63](#) [Provvedimenti di clemenza e riabilitazione](#)
- [Art. 64](#) [Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport](#)
- [Art. 65](#) [Segreteria federale](#)
- [Art. 66](#) [Leghe ed Associazioni Nazionali](#)
- [Art. 67](#) [Regolamenti di applicazione](#)
- [Art. 68](#) [Modifiche allo Statuto](#)
- [Art. 69](#) [Proposta di scioglimento della Federazione](#)
- [Art. 70](#) [Norme Transitorie](#)

Art. 1 Costituzione

1. La Federazione Italiana Pallavolo (più brevemente denominata FIPAV) è legalmente costituita dalle società ed associazioni sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti attribuibili alla FIPAV a livello internazionale ed è l'unico soggetto riconosciuto dal CONI, dalla CEV e dalla FIVB preposto alla organizzazione ed alla regolamentazione di questo sport in Italia nonché a rappresentare l'attività pallavolistica italiana in campo internazionale.
2. La FIPAV ha natura giuridica di associazione con personalità di diritto privato ed è disciplinata dal D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n.15 nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La FIPAV non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB e del CONI.
4. Lo Statuto, i regolamenti, le norme e le decisioni della Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), alla quale la FIPAV aderisce, sono considerati parte integrante dello Statuto federale se non in contrasto con le normative del CIO e del CONI e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi tesserati ed affiliati, nonché dai soggetti terzi interessati a questioni di pallavolo, salvo diversa autorizzazione della FIVB.
5. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo la FIPAV svolge le proprie funzioni in piena autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza del CONI.

Art. 2 Scopi

1. Gli scopi istituzionali della FIPAV sono:
 - a. la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti nel territorio nazionale;
 - b. lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB e del CONI.;
 - c. la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, aderendo al Regolamento Antidoping del CONI.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIPAV potrà:
 - dettare le regole del gioco della pallavolo, in aderenza alle norme della FIVB;

- disciplinare l'ordinamento dei campionati, fissare i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati, assegnare il titolo di Campione d'Italia e ratificare le promozioni e le retrocessioni;
- presiedere alla formazione delle squadre nazionali e fissarne il programma;
- fissare i criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul diritto sportivo e i criteri di iscrizione ai campionati basati anche sui requisiti economici-gestionali e di equilibrio finanziario degli affiliati;
- curare le relazioni sportive internazionali anche al fine di armonizzare i calendari sportivi;
- dettare principi ed emanare regolamenti in tema di tesseramento di atleti provenienti da federazione straniera nonché emanare le norme per l'utilizzazione in campo degli atleti non selezionabili per la formazione delle squadre nazionali al fine di promuovere la competitività delle squadre e delle rappresentative nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili;
- promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
- promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;
- organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;
- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;
- aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- intrattenere rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;
- costituire società di capitali ovvero assumere in esse interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3.

3. Oltre all'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica la pratica dello sport della pallavolo si articola in altri distinti settori, tenuto conto delle relative esigenze di rilevanza economica, tecnica e organizzativa. In particolare, con appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale in armonia con le leggi dello Stato nonché con le norme e le direttive del CONI, della FIVB e del CIO, sono disciplinati:

- a. il settore professionistico, previa deliberazione di riconoscimento da parte del CONI, fissando i criteri per la distinzione tra attività non professionistica e attività professionistica nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modificazioni;
- b. il settore pallavolo sulla sabbia;
- c. il settore attività amatoriale

Per ciascuno di essi, il Consiglio Federale può nominare una struttura di Settore, con funzioni consultive e tecnico-organizzative.

4. Appartengono alla FIPAV tutte le manifestazioni e le gare di pallavolo organizzate in Italia direttamente dalla Federazione ovvero dalla Federazione autorizzate e patrocinate, fatti salvi i diritti dell'ente o società organizzatrice.

Art. 3 Durata e sede

1. La durata della FIPAV è illimitata e la sua sede è in Roma.

Art. 4 Mezzi finanziari

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della FIPAV si provvede con le entrate derivanti da:
 - a) quote associative;
 - b) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare e varie;
 - c) proventi realizzati mediante l'attività svolta per il raggiungimento degli scopi sociali nonché dalla cessione dei diritti sulle manifestazioni e le gare di pallavolo;
 - d) contributi di enti pubblici o privati;
 - e) qualsiasi altra entrata consentita dalla legge, a qualunque titolo realizzata.

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio della FIPAV è costituito da:
 - a. immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b. attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c. patrimonio netto;
 - d. debiti e fondi.
2. Di esso fa parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento.
3. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 Bilancio federale e esercizio finanziario

1. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della FIPAV devono essere inserite in un unico bilancio.

2. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FIPAV. La struttura del bilancio e i criteri di redazione delle scritture contabili sono disciplinati dalla legge, dalle norme e dai principi dettati dal CONI e da un regolamento predisposto secondo i principi di contabilità di diritto comune e approvato dal Consiglio Federale.
3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
4. La gestione finanziaria della Federazione spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ciascun quadriennio olimpico dall'Assemblea Nazionale elettiva e al bilancio preventivo predisposto dalla Giunta Esecutiva, approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso al CONI nei termini da quest'ultimo stabiliti.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta Esecutiva predispone il bilancio d'esercizio e lo deposita presso la sede federale, con le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, affinché possano prenderne visione tutti gli associati e i tesserati interessati.
6. Entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio Federale e inviato al CONI per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale.
7. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale delle società o associazioni sportive affiliate per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 7 Associati

1. Possono associarsi alla FIPAV tutte le società ed associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Statuto che ne facciano richiesta.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Federale o per sua delega dalla Giunta Esecutiva
3. Contro il diniego di ammissione è proponibile il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n) dello Statuto dell'Ente.

Art. 8 Affiliazione e tesseramento

1. Possono partecipare all'attività della FIPAV secondo le procedure previste nei regolamenti federali:
 - a. le società e le associazioni sportive che intendono praticare lo sport della pallavolo;
 - b. gli atleti;
 - c. i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali;
 - d. i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate;
 - e. gli ufficiali di gara;
 - f. i tecnici sportivi;

- g. i medici e i collaboratori parasanitari;
- h. i procuratori sportivi.

2. Le società e le associazioni sportive sono autorizzate a partecipare all'attività federale mediante l'affiliazione, che deve essere rinnovata annualmente.
3. Gli atleti, i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali, i soci e i dirigenti sociali, gli ufficiali di gara, i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari nonché i procuratori sportivi sono autorizzati a partecipare all'attività federale mediante il tesseramento, che deve essere rinnovato annualmente.
4. I regolamenti federali stabiliscono condizioni, termini e modalità per l'affiliazione ed il tesseramento, nonché per il rispettivo rinnovo annuale.
5. Non possono essere tesserati coloro che con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento si siano sottratti volontariamente a procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o a sanzioni disciplinari irrogate nei loro confronti.

Art. 9 Società ed associazioni sportive

1. Le società e le associazioni sportive che costituiscono la FIPAV sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Esse devono inoltre esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
2. Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di esso, dal Consiglio Federale della FIPAV e devono essere rette da statuti e regolamenti interni da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, per delega di essa, del Consiglio Federale della FIPAV. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli statuti ed ai regolamenti.
3. Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la FIPAV devono essere redatti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV ed essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità. Gli statuti devono comunque prevedere:
 - che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvederanno alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti al fine di cui agli articoli 27, 29 e 31 del presente Statuto;
 - che, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in caso di cessazione di appartenenza alla FIPAV della società e associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi; sono altresì soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le società e le associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della FIPAV gli atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane e delle rappresentative nazionali, regionali e provinciali.

Art. 10 Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
4. Gli atleti selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 10 bis Vincolo degli atleti tesserati

1. Con la procedura di tesseramento, per l'atleta dilettante o comunque non professionista si costituisce il vincolo nei confronti di una associazione o società sportiva associata alla Federazione.
2. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante.

Art. 10 ter Durata del vincolo e modalità di scioglimento

1. Salvo le eccezioni di cui ai successivi commi 2 e 3, a partire dal venticinquesimo anno di età dell'atleta il vincolo ha durata quinquennale.
2. Il vincolo ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale.
3. Il Consiglio Federale può stabilire con appositi regolamenti che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a quelli previsti nei commi precedenti per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità della pallavolo sulla sabbia.
4. Al termine dell'anno sportivo in cui compie ventiquattro anni di età, come pure al termine di ogni periodo di durata quinquennale del vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato: in questa seconda ipotesi l'associato di precedente tesseramento ha diritto ad un indennizzo, nella misura fissata annualmente dal Consiglio Federale.
5. Fino al ventiquattresimo anno di età nonché durante i periodi di durata quinquennale, il vincolo può essere sciolto, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:
 - a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;
 - b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
 - c) per consenso dell'associato vincolante;
 - d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;
 - e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;
 - f) per riscatto, limitatamente agli atleti dei campionati nazionali di Serie A/1 e Serie A/2, maschili e femminili;
 - g) per giusta causa;
 - h) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;
 - i) per ritiro dell'associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.

Art. 11 Dirigenti federali e componenti delle commissioni federali

1. Sono dirigenti federali coloro i quali, a seguito di elezione, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o territoriali, secondo le norme del presente Statuto.
2. I componenti delle commissioni federali sono coloro che per nomina vengono chiamati a far parte degli organi giurisdizionali centrali o territoriali nonché di

tutte le altre commissioni previste nel presente Statuto o nei regolamenti federali, ovvero delle commissioni e dei gruppi di studio costituiti dalla Giunta Esecutiva.

Art. 12 Soci e dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate

1. I soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dagli statuti degli associati.
2. Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le società e le associazioni sportive devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.
3. Nelle società sportive costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni, la qualifica di socio proprietario di una quota del capitale sociale superiore al trenta per cento è incompatibile con analoga qualifica in altra società o associazione sportiva associata alla FIPAV.

Art. 13 Ufficiali di gara

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive di pallavolo per assicurarne la regolarità.
2. Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla FIPAV nelle rispettive categorie nazionali con autonomia tecnica, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Art. 14 Tecnici sportivi

1. I tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale nella qualifica loro attribuita dai Regolamenti Federali e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.
2. I tecnici sportivi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 15 Medici e collaboratori parasanitari

1. Partecipano all'attività sportiva della FIPAV i medici iscritti all'ordine professionale competente nonché i massofisioterapisti e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale i quali prestano la loro attività a favore delle società e associazioni sportive affiliate ovvero a favore della Federazione.

Art. 16 Procuratori sportivi

1. Sono procuratori sportivi coloro che prestano la loro opera di assistenza e rappresentanza di atleti e tecnici sportivi tesserati nei rapporti con le società e associazioni sportive affiliate e, per quanto previsto nei regolamenti federali, nei rapporti con gli organi federali.
2. La qualifica di procuratore sportivo viene conferita dalla FIPAV nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti federali.

3. La qualifica di procuratore sportivo è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nonché con qualsiasi altra qualifica federale, compresa quella di socio proprietario di quote di capitale sociale in società sportive affiliate costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni.

Art. 17 Diritti e doveri degli associati e dei tesserati

1. Gli associati alla FIPAV, purché regolarmente affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di godere dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concessi dalla FIPAV o dal CONI.
2. I tesserati hanno diritto:
 - a. di partecipare all'attività federale;
 - b. di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei requisiti prescritti.
3. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali.

Art. 18 Cessazione di appartenenza alla FIPAV

1. Gli associati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per mancata riaffiliazione entro i termini previsti dai regolamenti federali;
 - c) per scioglimento volontario o derivante da provvedimento dell'autorità giudiziaria statale che ne determini la cessazione dell'attività;
 - d) per inattività sportiva durante due stagioni sportive consecutive;
 - e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti previsti;
 - f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, comminata dagli organi di giustizia.
2. Contro la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto del CONI.

In ogni caso di cessazione gli associati devono provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla FIPAV ed agli altri associati e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
3. I tesserati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi:
 - a) per mancato rinnovo annuale del tesseramento;

- b) per cessazione di appartenenza alla FIPAV delle rispettive società ed associazioni sportive;
- c) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d) per radiazione, irrogata dagli organi giurisdizionali per gravi infrazioni alle norme federali.

Art. 19 Sanzioni

1. Gli associati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare dagli stessi stabilite.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento Giurisdizionale.

Art. 20 Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli organi della FIPAV, nel rispetto della sfera di propria competenza, hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati della Federazione.
2. Gli affiliati e i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento Giurisdizionale.

Art. 21 Organi federali

1. Sono organi centrali della FIPAV:
 - a) l'Assemblea nazionale;
 - b) il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente della Federazione;
 - d) la Giunta Esecutiva;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Sono organi territoriali:
 - a) l'Assemblea regionale e l'Assemblea provinciale;
 - b) il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale;
 - c) il Comitato Regionale e il Comitato Provinciale;
 - d) il Revisore dei Conti territoriale;
 - e) i Delegati regionali e provinciali;
3. Sono organi giurisdizionali della FIPAV quelli elencati all'articolo 57 del presente Statuto.

Art. 22 Cariche elettive: candidature e durata

1. Tutti gli organi federali sono elettivi, ad eccezione degli organi giurisdizionali, dei Delegati regionali e provinciali, del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti nominati dal CONI.
2. Ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 23 del presente Statuto potrà presentare la propria candidatura ad una carica provinciale,

regionale o nazionale fino alle ore dodici del settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee territoriali.

Le candidature alla carica di Presidente Federale devono essere accompagnate da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

Le candidature alla carica di Presidente federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.

Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le modalità di presentazione e d'accettazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Organico.

3. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni.

Art. 23 Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Provinciale coloro che, siano regolarmente tesserati (abrogato: *"o siano stati tesserati a qualsiasi titolo per almeno due anni nell'ultimo decennio"*).
2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli atleti in attività o che siano stati tesserati in tale qualità per almeno due anni nell'ultimo decennio.
3. Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale i tecnici in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) aver raggiunto la maggiore età;
 - c) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- e) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
 - f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività federale;
 - g) non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
 - h) non avere in essere controversie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Art. 24 Incompatibilità

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli organi giurisdizionali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale nonché con qualsiasi carica presso società di capitali costituita o partecipata dalla FIPAV.
2. La carica di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale, in organismi riconosciuti dal CONI.
3. La carica di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli organi giurisdizionali nonché quella di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e con qualsiasi carica in seno agli affiliati.
4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente.

Art. 25 Assemblea nazionale: composizione e convocazione

1. L'Assemblea nazionale è composta dagli associati alla FIPAV regolarmente affiliati ed aventi diritto di voto alla data della sua celebrazione.
2. È il massimo organo della Federazione e ad essa spettano compiti deliberativi. Le sue decisioni possono essere modificate solo da delibere assunte in una successiva Assemblea.
3. L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente federale, o da chi ne fa le veci nei casi previsti, con le modalità indicate nel Regolamento Organico, almeno 60 giorni prima della data stabilita, su delibera del Consiglio Federale che ne fissa anche la sede e la data in prima ed in seconda convocazione; tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora.
4. Il Consiglio Federale fissa anche l'ordine del giorno contenente le materie da trattare nell'Assemblea. Il Consiglio Federale è obbligato ad inserire suppletivamente nell'ordine del giorno le materie che gli siano state proposte

da almeno un decimo degli aventi diritto a voto entro il termine di 15 giorni dalla convocazione dell'Assemblea.

5. La FIPAV adotta tutte le iniziative necessarie a favorire la massima partecipazione degli aventi diritto a voto all'Assemblea nazionale.

Art. 26 Assemblea nazionale: attribuzioni

1. L'Assemblea nazionale è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per:
 - a) verificare l'attuazione del bilancio programmatico di indirizzo da parte del Consiglio Federale nel quadriennio precedente;
 - b) eleggere con votazioni separate il Presidente Federale (con ciò approvando il bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio in corso dallo stesso presentato), i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale ed i componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) deliberare su ogni altra materia posta all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria:
 - a) per deliberare sull'approvazione del bilancio, quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 6, comma 7, del presente Statuto;
 - b) nelle ipotesi previste nel presente Statuto, per eleggere con votazioni separate il Presidente, i Vice Presidenti o l'intero Consiglio Federale decaduti ovvero singoli componenti dello stesso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - c) per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) per deliberare le proposte di modifica dello Statuto federale;
 - e) per deliberare la proposta di scioglimento della Federazione;
 - f) su richiesta motivata di almeno la metà più uno delle società ed associazioni sportive aventi diritto a voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti, per deliberare sull'ordine del giorno indicato dai richiedenti;
 - g) su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
 - h) su richiesta di almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni tesserati aventi diritto di voto nelle assemblee sociali.
4. Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la verifica dei poteri ed i componenti della Commissione di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
5. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di convocare l'Assemblea straordinaria da parte degli organi di volta in volta indicati dal presente Statuto, alla convocazione provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Su proposta del Presidente federale l'Assemblea nazionale nomina i Presidenti Onorari e i Soci d'Onore della Federazione.

Art. 27 Assemblea nazionale: partecipazione

1. Per le società ed associazioni sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea nazionale la persona che ne ha la rappresentanza legale, il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati e il rappresentante dei tecnici sportivi tesserati in attività. In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la società o l'associazione sportiva, partecipa all'Assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno od un suo delegato purché componente il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserato FIPAV.
2. Il legale rappresentante di ogni società o associazione sportiva avente diritto a partecipare all'Assemblea nazionale può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro partecipante della stessa categoria appartenente alla medesima regione del delegante. Ciascun partecipante non può rappresentare più di altri sette aventi diritto. Le deleghe sono ridotte a sei qualora il numero degli aventi diritto sia inferiore a 2.000 società o associazioni sportive, a cinque qualora il numero degli aventi diritto sia inferiore a 1.500, a quattro qualora il numero degli aventi diritto sia inferiore a 1.000, a tre qualora il numero degli aventi diritto sia inferiore a 500, a due qualora sia inferiore a 200, ad una qualora sia inferiore a 100. I candidati alle cariche elettive ed i soggetti indicati nel successivo comma 4 non possono rappresentare società o associazioni sportive né direttamente né per delega.
3. È preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare di squalifica, inibizione o sospensione irrogato dagli organi giurisdizionali e tuttora in corso di esecuzione, ai rappresentanti degli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative e di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
4. Ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, degli organi giurisdizionali e delle Commissioni Nazionali.

Art. 28 Assemblea nazionale: costituzione

1. L'Assemblea nazionale è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;
 - b) in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 69 del presente Statuto, qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto a voto.

Art. 29 Assemblea nazionale: diritto di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un voto purché sia affiliato da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea e, nell'annata sportiva compresa in tale periodo di tempo, abbia svolto con continuità effettiva attività agonistica partecipando ai campionati ufficiali della FIPAV.

2. Oltre al proprio voto, ciascuna società o associazione sportiva affiliata ha diritto, sia per il settore maschile sia per il settore femminile, ad un numero supplementare di voti in connessione alla partecipazione ai campionati federali ed ai risultati conseguiti nella stagione agonistica immediatamente precedente l'Assemblea nazionale.
3. I voti supplementari ammontano:
 - a) ad uno per la partecipazione a ciascun campionato di categoria;
 - b) ad uno per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di primo livello;
 - c) a due per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di secondo livello;
 - d) a tre per la partecipazione ad uno o più dei campionati nazionali di Serie B e C;
 - e) a quattro per la partecipazione ad uno o più dei campionati nazionali di Serie A;
 - f) ad uno o due per la prima posizione in classifiche di campionati rispettivamente regionali o nazionali che diano diritto a titoli o promozioni.
4. Il voto supplementare non viene attribuito se la squadra non ha portato a termine il campionato o ne è stata comunque esclusa.
5. Nelle assemblee elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi:
 - a) per l'elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati e per la quota parte pari al dieci per cento dal rappresentante dei tecnici sportivi tesserati; il rappresentante degli atleti tesserati maggiorenni e quello dei tecnici sportivi tesserati in attività sono eletti dai tesserati di ciascuna società e associazione sportiva
 - b) per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale da chi ne ha la rappresentanza legale per l'intera quota pari al cento per cento.

Nelle assemblee non elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi per l'intera quota pari al cento per cento da chi ne ha la rappresentanza legale.

Art. 30 Assemblea nazionale: deliberazioni

1. Salvo quelle aventi per oggetto l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Federale o della Giunta Esecutiva, le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione, le delibere sono validamente approvate dell'Assemblea ove ottengano la maggioranza dei voti presenti.
2. Tutte le votazioni per le elezioni alle cariche federali devono avvenire a scrutinio segreto, Le acclamazioni all'unanimità possono essere ammesse solo per le nomine onorarie. Se non diversamente deciso dal Presidente

dell'Assemblea, le altre votazioni si svolgono per alzata di mano o per mezzo di sistemi informatici equivalenti e controprova nei casi dubbi su decisione del Presidente dell'Assemblea, ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

3. A seguito delle elezioni per le cariche federali vengono nominati:
 - a) alla carica di Presidente della Federazione il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei presenti; alle cariche di Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
 - b) alla carica di rappresentante degli atleti nel Consiglio Federale i due candidati atleti e le due candidate atlete che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
 - c) alla carica di rappresentante dei tecnici nel Consiglio Federale i due candidati tecnici che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.

4. Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio vengono scelti tra i componenti degli organi giurisdizionali centrali.

Art. 31 Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici:

composizione e convocazione

1. Le Assemblee nazionali degli atleti e dei tecnici sono composte dai rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati e i rappresentanti dei tecnici maggiorenni tesserati eletti dai tesserati di ciascuna società o associazione sportiva associata.
2. Le Assemblee nazionali degli atleti e dei tecnici sportivi sono convocate dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci nei casi previsti, nella stessa sede e data fissata per l'Assemblea nazionale degli associati.

Art. 32 Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici: attribuzioni

1. Le Assemblee nazionali degli atleti e dei tecnici si riuniscono in via ordinaria entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici maggiorenni tesserati nel Consiglio federale.
2. Le Assemblee nazionali degli atleti e dei tecnici si riuniscono in via straordinaria per eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici maggiorenni tesserati decaduti ovvero venuti a mancare per qualsiasi motivo.

Art. 33 Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici: partecipazione

1. Partecipano alle Assemblee nazionali i rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati ed i rappresentanti dei tecnici maggiorenni tesserati di ogni società o associazione sportiva che partecipa all'Assemblea nazionale degli associati.

Art. 34 Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici: costituzione

1. Le Assemblee nazionali degli atleti e dei tecnici sono validamente costituite:
 - a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i rappresentanti degli atleti e dei tecnici della metà delle società o associazioni sportive aventi diritto a voto;
 - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici presenti.

Art. 35 Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici: diritto di voto

1. Ciascun rappresentante degli atleti e dei tecnici ha diritto a tanti voti quanti costituiscono rispettivamente il venti per cento ed il dieci per cento dei voti attribuiti alla società o associazione sportiva presso la quale sono tesserati.

Art. 36 Consiglio Federale: composizione e convocazioni

1. Il Consiglio Federale è composto da:
 - il Presidente della Federazione;
 - i due Vice Presidenti;
 - dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale delle società e associazioni sportive affiliate;
 - quattro rappresentanti degli atleti, di cui due atleti e due atlete, eletti dagli atleti maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 31-35 del presente Statuto;
 - due rappresentanti dei tecnici, eletti dai tecnici maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 31-35 del presente Statuto.

2. È presieduto dal Presidente federale e vi assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali. Alle riunioni del Consiglio Federale deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno; si riunisce, altresì, tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la sede, la data e l'ordine del giorno.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle di emanazione dei regolamenti federali, sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
5. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti legali delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute, nonché, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno, i componenti italiani degli organi e delle commissioni della CEV e della FIVB, i rappresentanti della Federazione negli organi del CONI, i presidenti delle commissioni nazionali ed il Medico Federale.
6. I componenti del Consiglio Federale restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. Per il Presidente Federale vale quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, del presente Statuto.

Art. 37 Consiglio Federale: integrazioni

1. Ad eccezione delle ipotesi previste nel successivo articolo 40 del presente Statuto, i componenti del Consiglio Federale dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono progressivamente sostituiti da coloro che nell'ultima Assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea nazionale elettiva. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo si dovrà procedere alla celebrazione di un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento.

Art. 38 - Consiglio Federale: compiti

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV e, in conformità al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ogni quadriennio dall'Assemblea Nazionale elettiva, disciplina e coordina l'attività della FIPAV predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione.
2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;
 - b) deliberare il bilancio preventivo e approvare annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;
 - c) deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;
 - d) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di

affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di incorporazione e di fusione;

- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea nazionale determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
 - f) conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i membri italiani delle commissioni costituite presso la CEV e la FIVB e nominare annualmente i componenti degli organi giurisdizionali;
 - g) approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;
 - h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
 - i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali;
 - j) esaminare e valutare i pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta Nazionale sulle materie di cui all'art.48. .
3. Il Consiglio Federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Può, altresì, rilasciare delega alla Giunta Esecutiva in ordine a proprie competenze non esclusive.
 4. Nel rispetto dei compiti ad esso attribuiti nei commi precedenti, il Consiglio Federale può delegare ai Comitati Territoriali specifiche competenze tecnico-organizzative e conferire ai medesimi l'espletamento di servizi a favore degli associati aventi sede nel territorio di competenza.
 5. Il Consiglio Federale, infine, delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.

Art. 39 Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, da sette componenti del Consiglio Federale, da una rappresentante delle atlete, da un rappresentante degli atleti e da un rappresentante dei tecnici, eletti dal Consiglio Federale nella prima riunione utile con la maggioranza di due terzi. Ad essa assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali. Alle riunioni della Giunta Esecutiva deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti.
3. Alla Giunta Esecutiva sono attribuiti i seguenti compiti:
 - formulare proposte al Consiglio Federale sulle materie di competenza di quest'ultimo;
 - predisporre il bilancio d'esercizio e sottoporlo alla deliberazione del Consiglio Federale;
 - proporre al Consiglio Federale l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi federali, nonché l'assunzione e l'inquadramento del personale dipendente;
 - avanzare proposte al Consiglio Federale in ordine alle azioni giudiziarie e alla resistenza in giudizio della Federazione;
 - nominare commissioni e gruppi di studio e affidare incarichi ad esperti su materie attinenti lo sport e le attività della Federazione, determinando il compenso e la durata;

- adottare nei casi urgenti provvedimenti di competenza del Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.

Art. 40 Giunta Esecutiva: integrazioni

1. I componenti della Giunta Esecutiva dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono sostituiti dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

Art. 41 Consiglio Federale: decadenza

1. Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Federale:
 - a) le dimissioni del Presidente della Federazione;
 - b) le dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e del Presidente, i quali nel caso di cui alla lettera a) restano in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento; in caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario a perdurare in carica, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente Individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 43. Nell'ipotesi in cui alla lettera b) l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente federale.
3. Determina, inoltre la decadenza dell'intero Consiglio, nonché quella della Giunta Esecutiva e del Presidente della Federazione, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente stesso. In questo caso il Vice Presidente individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'Assemblea nazionale straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni dall'evento. In caso di impedimento definitivo o di cessazione dalla carica del Vice Presidente individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 43, allo stesso subentra l'altro Vice Presidente.
4. Determinano, infine, la decadenza dell'intero Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, ma non del Presidente, le dimissioni, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo, non contemporanee nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale. In questo caso il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea nazionale straordinaria per il rinnovo delle cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni.
5. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza degli altri organi diversi dal Presidente federale, anche se elettivi. In ogni caso non decadono il Collegio dei Revisori dei Conti e gli organi giurisdizionali sia centrali che periferici.
6. Le dimissioni che originano la decadenza di organi federali sono irrevocabili.

Art. 42 Presidente federale

1. Il Presidente federale dura in carica quattro anni e può essere immediatamente rieletto alla medesima carica per una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto

durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato deve raggiungere una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

Se nell'elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente candidato ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, ma tale maggioranza è inferiore al cinquantacinque per cento, l'Assemblea Nazionale è considerata nulla a tutti gli effetti, viene interrotta e deve essere riconvocata entro sessanta giorni; nel frattempo gli organi federali elettivi rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione. In questa ipotesi il Presidente uscente non può ricandidarsi alla medesima carica.

2. Ha la rappresentanza legale della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale.
3. Previa formulazione dell'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva, vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto.
4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'ordine del giorno.
5. Ha facoltà di concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 63 del presente Statuto.
6. In caso di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero a adempimenti indifferibili, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e ne riferisce immediatamente, per la ratifica, alla sua prima riunione utile nel corso della quale il Consiglio Federale deve anche accertare la sussistenza dei presupposti per l'assunzione dei provvedimenti.

Art. 43 Vice Presidenti federali

1. I Vice Presidenti federali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri vengono commessi con priorità al Vice Presidente con maggiore anzianità di carica; in caso di ulteriore parità, a quello di maggiore età.

Art. 44 Collegio dei Revisori dei Conti: composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da cinque membri effettivi e tre supplenti, tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs.27 gennaio 1992 n.88 e del D.P.R. 20 novembre 1992 n.474. Tre membri effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea nazionale; due membri effettivi ed un supplente sono nominati dal CONI.
2. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Sono eletti membri effettivi i primi due per ordine di voti riportati, mentre il terzo ed il

quarto sono membri supplenti e vengono impiegati solo nel caso di indisponibilità dei primi.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per un quadriennio olimpico.
4. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere formalmente invitato ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti centrali della FIPAV. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 45 – Collegio dei Revisori dei Conti: compiti e convocazione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme di legge e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi federali;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un verbale che viene trascritto su apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti, riferendo al Presidente della Federazione su tutto ciò che ha riscontrato.
4. I Revisori dei Conti effettivi, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi della FIPAV, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni che comportino rilievi a carico della Federazione devono essere rese note immediatamente al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione del provvedimento di competenza.
5. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o della Giunta Esecutiva decadono dall'ufficio. È motivo di decadenza, altresì, la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.

Art. 46 Collegio dei Revisori dei Conti: integrazioni

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti viene integrato con un membro supplente in ordine di età e la presidenza è assunta, sino alla prima Assemblea Nazionale elettiva dal membro effettivo più anziano di età.
2. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dei singoli membri effettivi, si provvede all'integrazione del Collegio effettuando le sostituzioni con i membri supplenti in ordine di età.
3. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea Nazionale utile.
4. Qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento del Collegio, sarà indetta l'Assemblea nazionale straordinaria per le elezioni integrative da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento.

Art. 47 Consulta nazionale: composizione e convocazioni

1. La Consulta Nazionale è composta dal Presidente federale, dai Vice Presidenti federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali o, in caso di loro impedimento, da

un rappresentante della Consulta Regionale nominato dalla Consulta stessa ovvero, per i Presidenti dei Comitati Regionali della Valle d'Aosta, del Trentino e dell'Alto Adige, da un rappresentante del Consiglio Regionale.

2. La Consulta Nazionale è Presieduta dal Presidente federale e ad essa assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali e li trasmette al Consiglio Federale.
3. La Consulta Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno, in occasione della predisposizione della previsione annuale programmatica, della predisposizione del bilancio nonché all'inizio e al termine di ogni stagione agonistica. Si riunisce altresì tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la sede, la data e l'ordine del giorno.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le decisioni della Consulta Nazionale sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Art. 48 Consulta nazionale: compiti

1. La Consulta Nazionale è organismo consultivo del Consiglio Federale e, a tal fine, esprime pareri e formula proposte in ordine:
 - a) al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio;
 - b) all'ordinamento dei campionati e ai criteri di promozione e di retrocessione dei partecipanti;
 - c) all'adozione dei regolamenti federali e alle proposte di modifica dello statuto;
 - d) all'istituzione e alla composizione delle commissioni federali.

Art. 49 Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati territoriali

1. La Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati territoriali è organismo consultivo del Consiglio Federale ed è costituita dal Presidente Federale che la presiede, dai Vice Presidenti federali, dai Consiglieri Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali. La Consulta viene convocata dal Presidente federale almeno una volta all'anno, al termine della stagione agonistica, nonché ogni volta che lo stesso Presidente o il Consiglio Federale ne ravvisi la necessità. La Consulta dovrà essere convocata senza indugi quando venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Regionali o da almeno un terzo dei Comitati Provinciali.

Art. 50 Comitati territoriali

1. La FIPAV si articola in Comitati territoriali da istituire in ogni circoscrizione regionale e provinciale dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto.
2. Nelle province di Trento e Bolzano sono costituiti organi provinciali anche con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, alle strutture territoriali di livello regionale, denominati rispettivamente Comitato Regionale Trentino e Comitato Regionale Alto Adige.
3. I Comitati hanno sede nella città capoluogo della rispettiva circoscrizione. Solo in casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare la deroga.
4. Nelle circoscrizioni nelle quali, per un qualsiasi motivo, non esista o venga a mancare il requisito di cui al comma 1, il Consiglio Federale nomina un delegato.

Art. 51 Comitati territoriali: composizione e convocazioni

1. I Comitati territoriali sono retti da Consigli eletti dalle assemblee territoriali ordinarie per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti al controllo di legittimità del Consiglio Federale.
2. I Consigli territoriali sono composti da un Presidente e da quattro consiglieri. Il numero dei consiglieri è elevato a sei per i Comitati Regionali istituiti in circoscrizioni comprendenti più di tre province e per i Comitati Provinciali ai quali appartengono più di quaranta affiliati con diritto a voto.
3. I Consigli territoriali eleggono, al loro interno e nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea territoriale, un Vice Presidente con funzioni vicarie ed un Segretario.
4. Partecipano alle riunioni dei Consigli, con funzione consultiva, il rappresentante locale degli Arbitri nonché i componenti del Consiglio Federale residenti nella circoscrizione.
5. Per la convocazione dei Consigli, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.
6. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi territoriali ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi il Consiglio Federale ne delibera il commissariamento e nomina contemporaneamente un Commissario Straordinario per un periodo non superiore a 60 giorni, eventualmente rinnovabile per una sola volta, onde riportarli alla normalità. Il Commissario Straordinario deve convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche entro una data non superiore a 30 giorni.

Art. 52 Comitati territoriali: attribuzioni

1. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, i Comitati territoriali rappresentano la FIPAV ai fini sportivi nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel

territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli organi periferici del CONI, con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva.

2. I Comitati territoriali, nei limiti delle loro competenze, hanno autonomia gestionale e amministrativa.
3. Per i fini di cui ai commi che precedono i Comitati territoriali:
 - a) esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e organizzano l'attività demandata dai Regolamenti e dal Consiglio Federale;
 - b) amministrano, secondo le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV, i fondi messi a disposizione dalla FIPAV e approvano annualmente il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Revisore, in cui devono essere inserite tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite del Comitato; il bilancio d'esercizio del Comitato deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.
 - c) esplicano le funzioni attribuite dallo Statuto.
4. Inoltre, i Comitati territoriali attuano tutte le iniziative utili e necessarie allo sviluppo ed al miglioramento tecnico e funzionale della pallavolo; in particolare i Comitati Regionali, esaminando e valutando i pareri espressi e le proposte formulate dalle Consulte Regionali curano, prevalentemente, l'attività di formazione e qualificazione, i Comitati Provinciali, prevalentemente, l'attività di promozione e sviluppo. A tal fine i Comitati territoriali possono predisporre programmi annuali di attività da trasmettere alla Giunta Esecutiva per l'approvazione e l'assegnazione di fondi straordinari.

Art. 53 Consulta regionale

1. Ad eccezione della regione Valle d'Aosta e della regione Trentino Alto - Adige, in ogni circoscrizione regionale è istituita la Consulta Regionale, organismo consultivo del Comitato Regionale.
2. La Consulta regionale è composta dal Presidente del Comitato Regionale che la presiede e dai Presidenti dei Comitati Provinciali appartenenti alla circoscrizione. Il Presidente del Comitato Regionale convoca la Consulta Regionale ogni volta che ne ravvisi la necessità, o, senza indugio, quando ne venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Provinciali.
3. La Consulta regionale esprime pareri e formula proposte per la migliore attuazione ed il coordinamento dell'attività regionale e provinciale.
4. Per la convocazione della Consulta Regionale, per la validità delle riunioni e per l'approvazione delle decisioni si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per la Consulta Nazionale. I verbali delle riunioni della Consulta Regionale sono inviati al Consiglio Federale.

Art. 54 Assemblee territoriali

1. Nelle assemblee territoriali, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché

per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea nazionale, salvo per quanto si riferisce alle deleghe di rappresentanza tra partecipanti. I Presidenti ed i componenti i Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

2. Nelle assemblee regionali le deleghe di rappresentanza tra partecipanti sono ammesse nelle seguenti proporzioni:
 - a) n.1 delega quando nella regione siano presenti più di venti associati con diritto di voto;
 - b) n.2 deleghe quando nella regione siano presenti più di cinquanta associati con diritto di voto;
 - c) n.3 deleghe quando nella regione siano presenti più di cento associati con diritto di voto;
 - d) n. 4 deleghe quando nella regione siano presenti più di duecento associati con diritto di voto;
 - e) n.5 deleghe quando nella regione siano presenti più di quattrocento associati con diritto di voto;
 - f) n.6 deleghe quando nella regione siano presenti più di ottocento associati con diritto di voto.
3. Nelle Assemblee provinciali è ammessa una delega di rappresentanza tra partecipanti.
4. Le Assemblee territoriali vengono convocate dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, almeno 21 giorni prima della data stabilita. Nel caso di mancata convocazione provvede il Revisore dei Conti territoriale.
5. Le assemblee territoriali devono svolgersi obbligatoriamente nel periodo che intercorre tra i 7 ed i 30 giorni che precedono la data di svolgimento dell'Assemblea nazionale; in ciascuna regione le assemblee provinciali devono svolgersi prima dell'Assemblea regionale.

Art. 55 Assemblee territoriali: attribuzioni

1. Le assemblee territoriali si riuniscono in via ordinaria nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per:
 - a) eleggere, con votazioni separate, il Presidente e gli altri componenti del comitato periferico;
 - b) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Inoltre le Assemblee territoriali si riuniscono in via straordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio del Comitato qualora il bilancio stesso ottenga parere negativo del Revisore dei Conti o non venga approvato dal Consiglio federale.

2. L'Assemblea territoriale straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato territoriale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello

stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 37 e 41.

Art. 56 Presidente del Comitato territoriale

1. Il Presidente del Comitato territoriale rappresenta, ai soli fini sportivi, la FIPAV nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea periferica e del Consiglio Federale.
2. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea e svolge le funzioni del Presidente federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente federale.

Art. 57 Revisore dei Conti territoriale

1. Presso ogni Comitato territoriale le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti nazionale sono svolte da un Revisore dei Conti e da un supplente, eletti dalle assemblee periferiche.
2. Qualora non vengano presentate candidature alla carica, il Revisore dei Conti territoriale o il supplente vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Regionale o del Comitato Provinciale interessato.
3. Al Revisore dei Conti territoriale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 44, 45 e 46 del presente Statuto.

Art. 58 Organi giurisdizionali

1. Sono organi giurisdizionali centrali:
 - a) la Corte Federale;
 - b) la Commissione d'Appello Federale;
 - c) la Commissione Giudicante Nazionale;
 - d) il Giudice Unico Federale;
 - e) la Procura Federale
 - f) la Commissione Tesseramento Atleti.
2. Sono organi giurisdizionali territoriali:
 - a) il Giudice Unico Regionale;
 - b) il Giudice Unico Provinciale.

Art. 59 Organi giurisdizionali: principi di funzionamento

1. Gli organi giurisdizionali della FIPAV hanno piena e completa autonomia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite; essi possono essere monocratici o collegiali. Sono nominati dal Consiglio Federale ed hanno durata quadriennale e sono rinnovabili per non più di due volte.

2. Salvo quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento Giurisdizionale sono stabilite le regole relative ai procedimenti giurisdizionali, garantendo il diritto di difesa, la discussione delle controversie in udienza pubblica, il limite massimo di novanta giorni per tutti i termini processuali, l'esecutività delle decisioni di primo grado e la possibilità di sospensione dell'esecutività da parte del giudice dell'impugnazione, la possibilità di emanazione di provvedimenti cautelari con durata massima di sessanta giorni e la possibilità di revisione del giudizio.
3. I procedimenti devono rispettare il principio del doppio grado di giudizio, derogabile solo per tornei o manifestazioni a concentrazione e sempre che le sanzioni inflitte esauriscano i loro effetti nell'ambito del torneo o della manifestazione.
4. Agli organi amministrativi e tecnici della FIPAV non possono essere attribuite funzioni giurisdizionali.

Art. 60 Organi giurisdizionali: competenze

1. La Corte Federale ha competenza a giudicare, in unica istanza, in ordine alla validità delle assemblee regionali e provinciali, all'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari nonché ai conflitti di competenza tra organi federali; ha competenza, inoltre, a giudicare in seconda istanza in ordine alle infrazioni disciplinari commesse da coloro che ricoprono cariche federali elettive se connesse all'esercizio di tali cariche. Ha, infine, competenza a giudicare in ordine all'impugnazione delle decisioni della Commissione d'Appello Federale per soli motivi d'interpretazione dello Statuto o dei regolamenti federali.
2. I Giudici Unici, con i relativi supplenti, giudicano in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sulle sanzioni relative a fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare.
3. La Commissione Giudicante Nazionale giudica, in prima istanza, sulle sanzioni relative ad infrazioni alle norme federali su deferimento della Procura Federale.
4. La Commissione d'Appello Federale è competente a giudicare, in seconda istanza, sugli appelli avverso le decisioni pronunciate in prima istanza dai Giudici Unici, dalla Commissione Giudicante Nazionale e dalla Commissione Tesseramento Atleti. È altresì competente in materia di riabilitazione.
5. La Commissione Tesseramento Atleti giudica, in prima istanza, in materia di tesseramento e vincolo nonché sui reclami avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento.

Art. 61 Procura Federale

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli organi giurisdizionali sono affidate alla Procura Federale, per la quale possono essere costituite sezioni periferiche.

Art. 62 Organi giurisdizionali distaccati

1. Con delibera del Consiglio Federale, sono istituiti uffici o sezioni distaccate degli organi giurisdizionali previsti nel presente Statuto con competenza territoriale o funzionale limitata secondo quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale.

Art. 63 Provvedimenti di clemenza e riabilitazione

1. Il Presidente federale può concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari quando risulti scontata la metà della pena inflitta dagli organi giurisdizionali.
2. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno tre anni dall'adozione della sanzione definitiva.
3. Il Consiglio Federale può deliberare la concessione di provvedimenti generali di amnistia e di indulto delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari, determinandone i limiti e i presupposti.
4. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. È concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Art. 64 Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport

1. Le controversie che contrappongono la FIPAV a soggetti affiliati o tesserati devono obbligatoriamente essere sottoposte al tentativo di conciliazione avanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i gradi di giurisdizione interna alla Federazione o comunque che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di doping.
2. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le controversie di cui al comma che precede possono essere devolute, su istanza della FIPAV ovvero del soggetto affiliato o tesserato, al procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. I procedimenti sono disciplinati dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Art. 65 Segreteria federale

1. La Segreteria federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli organi federali centrali. La Segreteria federale è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo i principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi elettivi, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
3. Il Segretario Generale della FIPAV assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva e della Consulta Nazionale, redigendone i verbali.
4. In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

Art. 66 Leghe ed Associazioni Nazionali

1. La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei.
2. Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell'ordinamento statale, ai principi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV.
3. Il Consiglio Federale valuta la conformità ai sensi del comma precedente e, in caso di difformità, invita la Lega Nazionale interessata ad apportare le opportune modifiche allo Statuto e ai regolamenti.
4. Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento.
5. In caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte di una Lega Nazionale o nel caso che non si sia garantito il regolare avvio e svolgimento dell'attività agonistica di settore ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento di una Lega Nazionale, il Consiglio Federale avoca a sé ovvero affida ad uno o più dei propri componenti la cura dei compiti di cui al comma precedente, revocando l'avocazione o l'incarico quando vengono a cessare le ragioni della decisione.
6. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con regolamento le funzioni e le competenze nonché la possibilità di nomina di un commissario in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso

di constata impossibilità di funzionamento.

Art. 67 Regolamenti di applicazione

1. I regolamenti di applicazione del presente Statuto sono emanati dal Consiglio Federale. La relativa delibera deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. Il Regolamento Giurisdizionale, i regolamenti di attuazione dello Statuto e il regolamento in materia di doping devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 68 Modifiche allo Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
3. Nell'indire l'Assemblea nazionale straordinaria, il Consiglio Federale deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
4. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 69 Proposta di scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dalla Assemblea nazionale straordinaria secondo le vigenti norme di legge.
2. Ai fini della votazione sulla proposta di scioglimento non si tiene conto dei voti supplementari di cui al precedente articolo 29.

Art. 70 – Norme transitorie

1. L'art. 10 ter del presente Statuto entrerà in vigore:
 - nell'anno sportivo 2005/2006 per gli atleti di trentaquattro anni di età e per gli atleti di primo tesseramento;
 - nell'anno sportivo 2006/2007 per gli atleti di trentatré anni di età;
 - nell'anno sportivo 2007/2008 per gli atleti di trentadue anni di età;
 - nell'anno sportivo 2008/2009 per gli atleti di trentuno anni di età;
 - nell'anno sportivo 2009/2010 per gli atleti di trenta anni di età;
 - nell'anno sportivo 2010/2011 per gli atleti di ventinove anni di età;
 - nell'anno sportivo 2011/2012 per gli atleti di ventotto anni di età;
 - nell'anno sportivo 2012/2013 per gli atleti di ventisette anni di età;
 - nell'anno sportivo 2013/2014 per gli atleti di ventisei anni di età;
 - nell'anno sportivo 2014/2015 per gli atleti di venticinque anni di età;
 - nell'anno sportivo 2015/2016 per gli atleti di ventiquattro anni di età;
 - nell'anno sportivo 2016/2017 per tutti gli atleti tesserati alla FIPAV.

2. Il computo dei mandati di cui all'articolo 42, comma 1, si effettua a partire dal mandato che ha inizio a seguito dell'elezione del Presidente Federale da tenersi entro il 31 marzo 2005.